



COMUNE DI CAGLIARI

ASSESSORATO ALLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E DELLO SVILUPPO URBANISTICO

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E TERRITORIALE

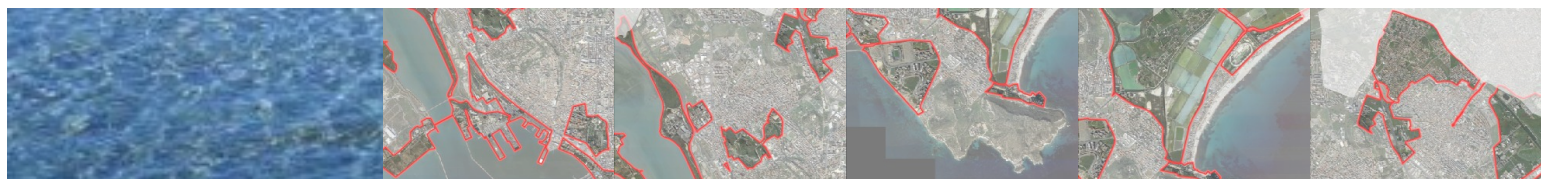
PIANO URBANISTICO COMUNALE 2024

TEMA **PIANO DEL VERDE**

OGGETTO **REGOLAMENTO DEL VERDE**

DATA **MARZO 2024**

ELABORATO **QP.PDV.D.05**



Indice

1	Ambito di applicazione	4
2	Normative di riferimento	5
3	Indirizzi e usi del verde	6
4	Censimento del patrimonio verde comunale.....	7
5	Competenze per la gestione, vigilanza e controllo delle aree verdi	7
6	Requisiti generali e distanze di impianto	7
7	Divieti generali	8
8	Deroghe ed eccezioni	9
9	Normativa fitosanitaria	9
10	Realizzazione di nuove aree verdi pubbliche	16
11	Piano per la gestione delle aree verdi pubbliche.....	17
12	Fruizione delle aree verdi pubbliche	17
13	Alberi monumentali	18
14	Individuazione e compiti del responsabile per ogni area a verde.....	18
15	Usi e interventi ammessi nelle aree verdi pubbliche	18
16	Concessioni con privati.....	20
17	Regolamento d'uso dei parchi e dei giardini pubblici	21
17.1	Ambiti di applicazione	21
17.2	Destinatari.....	21
17.3	Accessibilità.....	21
17.4	Interventi vietati	21
17.5	Interventi consentiti solo previa e motivata autorizzazione scritta.....	23
17.6	Riferimenti legislativi.....	23
17.7	Interventi prescritti	23
17.8	Disposizioni speciali d'uso degli spazi inseriti nel verde	24
18	Norme specifiche per il verde privato di lottizzazione	25
18.1	Spazi esterni alle abitazioni	25
18.2	Interventi edilizi in aree verdi esistenti	25
18.3	Orti urbani.....	25
18.4	Abbattimenti e sostituzioni.....	26

18.5	Manutenzioni obbligatorie e contenimento della vegetazione.....	26
18.6	Irrigazione e drenaggio	26
18.7	Procedure per il rilascio delle autorizzazioni.....	27
18.8	Interventi di manutenzione che non richiedono autorizzazione	27
19	Sanzioni, norme finanziarie e regolamenti in contrasto	28
19.1	Sanzioni	28
19.2	Norme finanziarie	29
19.3	Norme regolamentari in contrasto.....	29
19.4	Verifiche di applicazione e revisioni del presente regolamento	29
Allegato A Misure di protezione delle alberature durante lavori edili.....		30
Allegato B Metodologie per la stima dei danni alle alberature		32
Allegato C Convenzione tipo per la gestione di aree verdi pubbliche.....		35

1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutela del patrimonio arboreo ed arbustivo pubblico e privato entro i confini comunali e nelle sistemazioni a verde di aree pubbliche, incluse le aree agricole e le zone boscate oggetto di tutela secondo le indicazioni del Piano del verde e degli strumenti urbanistici vigenti.

Parchi e giardini storici, parchi di interesse storico, architettonico ed ambientale

Sono considerati parchi e giardini storici, le aree verdi che hanno assunto particolare significato culturale per la città, e comunque tutti i parchi e giardini di età superiore a 40 anni (Giardini Pubblici, Cimitero di Bonaria, Viale Buoncammino, Viale Regina Elena, Orto Botanico).

Sono definiti di interesse storico architettonico ed ambientale i giardini ed i parchi vincolati ai sensi delle Leggi 1089 e 1497 del 1939, nonché i giardini ed i parchi individuati come tali dal Piano del verde e dagli strumenti urbanistici vigenti.

Parchi urbani e giardini di nuova formazione

Sono considerati parchi urbani e giardini di nuova formazione tutte le aree verdi destinate alla fruizione pubblica e non, in cui siano riconoscibili i criteri che hanno presieduto alla loro progettazione e la precisa disposizione d'uso.

Il Piano del verde ha provveduto alla redazione di un elenco completo di queste aree, effettuando una classificazione per tipologia.

Alle diverse tipologie di aree verdi corrisponderanno le diverse indicazioni di fruizione e di gestione.

Viali alberati e verde urbano

Sono considerati viali alberati e verde urbano le alberature a corredo di percorsi ciclo-pedonali e strade carrabili, le formazioni vegetali e le aree verdi non fruibili.

Verde di servizio

Il verde di servizio è costituito dalle aree verdi a servizio di attrezzature pubbliche e collettive, la cui fruizione è funzionale alle attività svolte all'interno della struttura.

Alberi monumentali

Sono considerate alberature monumentali i complessi vegetali secolari, le alberature con una circonferenza del tronco di almeno cm 80 misurata a 120 cm da terra: il Piano del verde potrà inserire in questa categoria complessi arborei di valore botanico, naturalistico, architettonico, storico e monumentale.

Verde agricolo

Il verde agricolo è costituito dalle aree utilizzate per la produzione agricola (esclusi allevamenti ed industrie di trasformazione ed i vivai per la produzione di piante ornamentali), compresi gli orti urbani.

Boschi ed aree naturali

Sono considerati boschi ed aree naturali le zone boscate, secondo le definizioni della legislazione regionale, i biotopi, le aree incolte e le aree sterili, e tutte le aree vincolate ai sensi della Legge 431/1985.

Verde privato

Il verde privato comprende tutte le aree verdi di proprietà privata ad uso privato e non comprese negli elenchi delle categorie sopra citate. Appartengono a questa categoria i giardini e parchi privati, le aree verdi condominiali, e le aree verdi di edifici non aperti al pubblico (industrie, sedi commerciali, ecc.).

Verde privato ad uso pubblico

Il verde privato ad uso pubblico comprende tutte le aree verdi di proprietà privata con uso pubblico e non comprese negli elenchi delle categorie sopra citate. Appartengono a questa categoria le aree verdi di scuole e cliniche private, congregazioni religiose, strutture ricettive, impianti sportivi ed aree ricreative private.

2 Normative di riferimento

Gli alberi e i complessi vegetali di importanza storico-documentale e quelli di importanza paesistica sono tutelati dal Decreto Legislativo 490/99.

Le formazioni boschive sono regolamentate dalla Legge 3267/23, e dalla legislazione regionale.

Il Codice Civile, agli articoli 892 e seguenti stabilisce le distanze e le dimensioni massime che la vegetazione può raggiungere in funzione della prossimità ai confini di proprietà: tali articoli si intendono richiamati e confermati nel presente regolamento.

Il Codice della Strada (D.L. n° 285 del 30 aprile 1992) ed il relativo regolamento di attuazione (stabilisce all'articolo 29 l'obbligo per i proprietari confinanti di mantenere le siepi e la vegetazione latitante le strade entro i confini stradali, e la loro responsabilità in caso di danneggiamenti; all'articolo 31 la manutenzione obbligatoria e la responsabilità di danneggiamenti è estesa alle ripe confinanti con sedi stradali).

Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992), agli articoli 26-27-28 stabilisce le fasce di rispetto per l'impianto di siepi vive e piantagioni rispetto al confine stradale.

Tali articoli si intendono richiamati e confermati nel presente regolamento.

Il Decreto Ministero dei Lavori Pubblici del 15 ottobre 1996 prevede la protezione per le alberature ad una distanza dal confine della carreggiata inferiore a 5 metri, nelle strade di nuova costruzione; il presente regolamento estende tale prescrizione alle strade oggetto di interventi di risistemazione generale, escludendo tale limitazione nel caso di presenza di cordolo o marciapiede ad una quota superiore ai 30 centimetri.

Le Norme Tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche (Legge 339 del 28 giugno 1986) stabiliscono le distanze e le dimensioni massime che la vegetazione può raggiungere in funzione della prossimità ad elettrodotti.

Il Decreto Presidente della Repubblica n° 735 del 17 luglio 1980 stabilisce le distanze e le dimensioni massime che la vegetazione può raggiungere in funzione della prossimità alle ferrovie.

La Legge n° 113 del 29 gennaio 1992 prescrive e finanzia nuovi impianti a verde pubblico per tutti i comuni italiani per la messa a dimora di un albero per ogni neonato residente.

La Legge n.10 del 2013, Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani;

il DM del 10.03.2020, Criteri Ambientali Minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde.

Il Piano Paesistico Regionale stabilisce vincoli paesistici ed indicazioni progettuali di cui si dovrà tener conto nella redazione del Piano di gestione del verde, nonché nella progettazione urbanistica delle aree verdi.

Riferimenti alla normativa urbanistica comunale

Il Piano urbanistico comunale classifica porzioni di territorio destinate a verde pubblico (categoria S3) secondo quanto dettagliato agli articoli 33, 34 e 35 delle Norme Tecniche di Attuazione e porzioni a verde privato (categoria VP). Per quanto riguarda le aree destinate a verde pubblico di cui alla categoria S3, sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'articolo 34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Per le aree BS* le norme progettuali concordate dall'Ufficio Parchi, Verde e Gestione Faunistica che provvederà all'approvazione insindacabile delle opere previste.

Gli usi consentiti per le aree classificate a parco urbano (categoria GS) sono invece dettagliati nelle sopracitate Norme.

3 Indirizzi e usi del verde

Funzioni del verde

Il verde è una componente fondamentale del territorio che assolve a funzioni igienico-sanitarie di riequilibrio bioclimatico, di rigenerazione della qualità dell'aria e del suolo attraverso la fotosintesi e la trasformazione di elementi chimici e sostanza organica, nonché di creazione di ambienti per le attività ricreative all'aria aperta e per l'aggregazione sociale.

Usi compatibili

In tutte le aree verdi sono consentiti solo usi che non compromettano la conservazione della vegetazione esistente. È da escludersi il transito di mezzi meccanici non di servizio, nonché attività o transiti che danneggino, in maniera anche permanente, la vegetazione.

Il Dirigente competente può autorizzare utilizzazioni ed usi non compatibili, secondo le indicazioni del comma precedente, se accompagnate da opere di ripristino o miglioramento dell'assetto generale della vegetazione.

Localizzazione delle aree verdi e pianificazione urbanistica

La realizzazione di aree verdi, secondo diverse caratteristiche e necessità, deve essere preceduta da uno studio di idoneità sia urbanistica che agronomica.

L'inserimento di un assetto vegetale deve essere compatibile con lo sviluppo delle zone urbanizzate per le quali deve essere supporto ed elemento di equilibrata alternativa; nello stesso tempo la disposizione deve essere tale che le essenze vegetali possano svilupparsi nel modo migliore, a maturità.

Nella pianificazione urbanistica e nell'assetto viario dell'aggregato urbano dovrà tenersi in massima considerazione la necessità di dotare l'impianto vegetale esistente o di nuovo impianto, di tutti quei servizi indispensabili alla sua conservazione e corretto uso. In particolare la dotazione di parcheggi, l'accessibilità progettata in modo che l'impianto costituisca sempre un percorso pedonale alternativo, illuminazione, eventuali drenaggio e irrigazione, arredo urbano, aree per l'accesso di animali domestici.

Piano del verde

Il Piano del verde ha come obiettivo la definizione degli interventi sul verde pubblico per un periodo di tempo minimo di quattro anni e massimo di dieci. Il Piano predispone il sistema del verde pubblico utilizzando il censimento del patrimonio verde comunale, rispondendo alle esigenze e richieste connesse alla fruizione del verde; indica, inoltre, le modalità di gestione del verde pubblico e programma gli interventi con il fine di realizzare le previsioni urbanistiche, con eventuali modifiche ed integrazioni suggerite emerse dal Piano stesso.

4 Censimento del patrimonio verde comunale

Allo scopo di programmare ed effettuare una razionale manutenzione del verde, l'Amministrazione Comunale predispone un censimento, aggiornato ogni 3 anni, del patrimonio arboreo ed arbustivo pubblico esteso alle aree private vincolate a verde e servizi individuate dagli strumenti urbanistici, richiedendo, inoltre, l'apposizione del vincolo ex-Legge 1497/1939 per le piante che dal censimento risulteranno degne di particolare protezione.

Il censimento dovrà essere redatto da professionista abilitato.

Il censimento descrive e cataloga gli elementi vegetali all'interno delle aree verdi secondo le caratteristiche formali, le condizioni vegetazionali e fitosanitarie.

5 Competenze per la gestione, vigilanza e controllo delle aree verdi

Qualsiasi intervento di riqualificazione nelle aree pubbliche o private destinate a verde nonché la gestione del verde di proprietà pubblica, comprendente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria è affidata al Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica.

La verifica, la vigilanza ed il controllo di progettazione e costruzione del verde di proprietà pubblica e privata sono affidati al Settore Parchi, Verde e Gestione Faunistica dell'Amministrazione Comunale.

La verifica della progettazione e della corretta esecuzione delle opere di costruzione del verde di proprietà privata è affidata al Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica.

Il Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica si avvarrà della collaborazione della Polizia Municipale per le attività di controllo.

Le opere indispensabili per una corretta gestione ed uso del patrimonio vegetale comunale devono rientrare in uno specifico capitolo di competenze.

In particolare dovranno prevedersi idonee le operazioni di manutenzione ordinaria, comprendenti le potature di essenze arboree ed arbustive, le concimazioni e le irrigazioni, e di manutenzione straordinaria comprendenti la potatura di formazione e di risanamento ed i diradamenti.

6 Requisiti generali e distanze di impianto

Nelle aree verdi, la distanza fra due alberi dovrà sempre tener conto della dimensione della chioma a maturità, evitando che la zona di sovrapposizione superi 1/3 dell'intera estensione.

Per quanto concerne la disposizione lungo gli assi stradali, valgono i seguenti requisiti minimi:

- a) Alberi che a pieno sviluppo misureranno oltre metri 20: distanza minima sulla fila m 10, larghezza minima marciapiede m 7, posto in un'aiuola con dimensioni minime di m 2,50 x 2,50;
- b) Alberi che a pieno sviluppo misureranno fra i 10 ed i 20 metri: distanza minima sulla fila m 6, larghezza marciapiede m 4,50, posto in un'aiuola con dimensioni minime di m 2,00 x 2,00;

c) Alberi che a pieno sviluppo misureranno fino a 10 metri: distanza minima sulla fila m 4, larghezza minima marciapiede m 3,50 con edificio a filo strada e m 2,50 con edificio arretrato, posto in un'aiuola con dimensioni minime di m 1,50 x 1,50, salvo le deroghe di cui all'articolo 10;

d) Alberi a chioma piramidale o colonnare: distanza minima sulla fila m 4;

e) Alberi in parcheggio: distanza minima sulla fila m 8;

f) Alberi su marciapiede o parcheggio: altezza minima di impalcatura m 2,50/3.

I progettisti dovranno considerare nella predisposizione dei progetti di nuova costruzione o di sistemazione generale, le potenzialità di sviluppo futuro dell'apparato radicale e della chioma.

Requisiti minimi da Codice Civile e Codice della strada

Nella messa a dimora di alberature e siepi si devono osservare le limitazioni previste dal Codice Civile e dal Codice della Strada (con relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione) richiamati all'articolo 2 del presente regolamento.

Per pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale può realizzare o autorizzare l'impianto di alberature stradali all'interno dei centri abitati e precisamente in quelle strade già alberate in deroga agli articoli 892 e seguenti del Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali.

Protezione alberi durante lavori edili

Durante la realizzazione di lavori edili che comportino la costituzione di un cantiere di lavoro che occupi aree esterne con presenza di verde, dovranno essere osservate le misure di salvaguardia a protezione delle alberature indicate nell'allegato A.

7 Divieti generali

È vietato rimuovere, distruggere, danneggiare o incendiare gli alberi, le siepi e gli arbusti nelle aree pubbliche.

È vietato utilizzare aree a bosco od a prato, nonché le aree di pertinenza delle alberature per depositi materiali di qualsiasi tipo per attività industriali o artigianali in genere.

È vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio.

Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsiasi altro materiale, nonché l'asporto di terriccio.

È vietato affiggere cartelli, manifesti e simili alle alberature di proprietà pubblica, e tale divieto è da estendersi alle alberature private quando le operazioni comportino il danneggiamento della pianta.

È vietato depositare o versare sali, acidi o comunque sostanze fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature ed accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza.

Responsabilità

I danni causati dalla caduta accidentale di alberi e vegetazione sono a carico del proprietario, mentre nel caso di danneggiamento volontario sono a carico del danneggiante.

La responsabilità civile e penale per caduta di alberi (anche con il concorso di eventi atmosferici) causata dai lavori, rimane a carico dell'impresa esecutrice dei lavori.

8 Deroche ed eccezioni

Ai divieti di cui all'articolo 7, saranno ammesse le seguenti eccezioni:

- Quando dall'albero o dalla siepe provengano pericoli non altrimenti eliminabili per persone o cose.
- Quando l'albero sia ammalato e la sua conservazione non sia possibile.
- Quando il proprietario sia obbligato, in ottemperanza di leggi statali e regionali, a rimuovere od intervenire su alberi, siepi ed arbusti.
- In caso di opere pubbliche, qualora gli interventi sulla vegetazione siano espressamente indicati dal progetto esecutivo, nonché previste, ove possibili, misure di compensazione ambientale.
- In caso di opere edilizie private, qualora gli interventi sulla vegetazione siano espressamente indicati dal progetto esecutivo autorizzato, nonché previste, ove possibili, misure di compensazione ambientale e di riassetto complessivo degli spazi esterni.

Le eccezioni previste dal presente articolo potranno essere ammesse con l'onere a carico del richiedente privato o della Pubblica Amministrazione di reintegrare, a proprie spese, attraverso nuove messe a dimora, il verde sostituito; le reintegrazioni dovranno essere effettuate di norma nella stessa area, ed eccezionalmente in altre parti del territorio comunale.

Il proprietario privato, dovrà costituire, a garanzia di quanto sopra, un deposito cauzionale o una polizza fideiussoria, stabilita dagli uffici comunali, di entità pari al valore delle piante da mettere a dimora, compresa la posa in opera. Tale deposito verrà svincolato previa consegna da parte di tecnico abilitato di relazione tecnica asseverata contenente la dichiarazione di conformità delle opere realizzate con le prescrizioni previste dalla autorizzazione del Dirigente.

Nel caso degli interventi di cui al punto primo, potranno essere utilizzate le procedure di urgenza.

Nel caso di interventi su aree pubbliche, per la realizzazione degli interventi sarà necessaria una relazione tecnica asseverata a firma di un tecnico abilitato che constaterà la congruità degli interventi previsti in deroga alle disposizioni generali con le eccezioni del presente articolo, ed allegherà documentazione fotografica illustrativa.

9 Normativa fitosanitaria

Per la stesura della normativa fitosanitaria si è fatto particolare riferimento al seguente quadro legislativo:

- 1) Direttiva 2009/128/CE "Lotta integrata" (Regolamenta l'utilizzo sostenibile dei pesticidi a livello comunitario).
- 2) D. Lgs n. 150 del 14/08/2012 (Attuazione della direttiva 128/2009 in Italia).
- 3) Decreto interministeriale 22/01/2014 (Adozione del Piano di azione nazionale, PAN, per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari). PAN 2014-2019.

In particolare si è fatto riferimento alle azioni PAN che riguardano il verde urbano:

- 3 a Formazione degli operatori (Utilizzatori professionali e non).
 - 3 b Riduzione e/o eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le strade.
 - 3 c Riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili.
- 4) Bozza PAN 2020-2024, che è in fase di adozione, la cui normativa sarà più restrittiva della precedente (PAN 2014-2019).

I metodi di controllo alternativi (meccanici, fisici, biologici) dovranno rappresentare la scelta prioritaria di intervento. Per la tutela della salute è richiesta la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari nel rispetto delle indicazioni in etichetta o dei rischi connessi al loro utilizzo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

Le attrezzature utilizzate devono permettere di ridurre al minimo la deriva della miscela fitoiatrica e devono essere a norma in merito alla taratura obbligatoria degli atomizzatori.

Il prodotto fitosanitario deve riportare in etichetta le indicazioni d'uso in aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (ad es. prodotti autorizzati per parchi, giardini, campi sportivi, tappeto erboso ad uso ornamentale o sportivo, etc.) o l'indicazione d'uso in aree ed opere civili. Non sono considerati idonei i fitofarmaci con indicazioni generiche come ad esempio utilizzo nei vivai, piante ornamentali, forestali o floreali. Inoltre non sono ammessi corroboranti, concimi fogliari o biostimolanti utilizzati come armi di difesa fitoiatrica.

I prodotti fitosanitari utilizzati non devono recare in etichetta le indicazioni di pericolo H (da 300 a 399) (= mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo del feto o sensibilizzanti), o le "Informazioni supplementari sui pericoli per la salute" EUH029 -EUH031 -EUH032 -EUH066 -EUH070 -EUH071-EUH208.

Solo per i prodotti biologici sono ammesse delle deroghe (dietro prescrizione di un consulente fitoiatrico abilitato), ma con l'accortezza di chiudere per 24 o 48 ore l'area trattata, per non consentire l'accesso da parte della popolazione o da gruppi vulnerabili.

In ogni caso è fatto obbligo al gestore/operatore di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di cartelli che dovranno riportare: sostanza attiva utilizzata, data del trattamento, finalità del trattamento, durata del divieto di accesso all'area trattata (mai inferiore alle 24 ore).

Misure preventive

Per tenere sotto controllo la diffusione di malattie, funghi ed agenti parassiti si consiglia di adottare le seguenti misure preventive, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita:

- Utilizzare specie e cultivars meno sensibili, e, quando possibile, resistenti agli agenti patogeni più temibili.
- Creare condizioni pedoclimatiche sfavorevoli agli attacchi degli agenti patogeni.
- Usare terricci trattati o sterilizzati, soprattutto nel caso di impianto del tappeto erboso.
- Utilizzare materiale vegetale sano.
- Evitare ristagni di acqua.
- Utilizzare concimazioni equilibrate, soprattutto quelle azotate che dovranno essere a lenta cessione.
- Difendere le piante da danneggiamenti.
- Preparare adeguatamente i siti di impianto.
- Rispettare le aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;
- Eliminare o ridurre al minimo gli interventi di potatura.

Monitoraggio dei parassiti

Al fine di individuare tempestivamente la presenza di parassiti sulle piante, e stimarne il rischio di danno, dovranno essere effettuati frequenti monitoraggi, soprattutto nei periodi critici dal punto di vista fitosanitario, secondo le seguenti modalità:

- Afidi e Psille. I rilievi visivi vanno eseguiti sulla chioma durante il periodo vegetativo e sono rivolti all'individuazione delle colonie. Nel corso dei controlli va verificata la presenza di nemici naturali (in particolare Coccinellidi, Crisopidi, Sirfidi e Antocoridi).

- Cocciniglie. I rilievi visivi vanno eseguiti in due periodi dell'anno:

- Durante il periodo vegetativo, al fine di individuare le forme giovanili su foglie, rami e tronchi e i sintomi attribuibili al loro attacco (crescita stentata, disseccamenti generalizzati).
- Durante l'inverno, per individuare le forme svernanti sugli organi legnosi.

- Lepidotteri defogliatori. I controlli hanno lo scopo di individuare le giovani larve e vanno condotti in particolare sulle piante maggiormente attaccate negli anni precedenti. E' inoltre consigliabile il monitoraggio degli adulti attraverso l'impiego di trappole a feromoni. Le trappole vanno installate, in posizione medio-alta, prima dell'inizio del volo degli adulti.

- Lepidotteri xilofagi: Rodilegno rosso (*Cossus cossus*), Rodilegno giallo (*Zeuzera pyrina*).

Sono disponibili sul mercato trappole a feromoni che permettono il monitoraggio e la cattura di massa degli adulti. Nelle aree infestate, le trappole vanno posizionate dall'inizio di maggio alla fine di settembre. La stessa trappola può essere innescata con i feromoni di entrambe le specie, avendo cura di collocarla nella parte alta della chioma e di sostituire periodicamente gli erogatori. Verificare la presenza larve, evidenziata da fori con fuoriuscita di rosura nel colletto, nella parte inferiore del tronco e nei rami.

- Coleotteri xilofagi. Su tronco e rami infestati controllare la presenza di fori di sfarfallamento degli adulti che, a seconda della specie, possono misurare da poco più di un millimetro ad oltre un centimetro di diametro. In molti casi, la presenza di larve o adulti all'interno delle piante è evidenziata dalla fuoriuscita di rosura dai fori.

- Raghetto rosso (*Tetranychus urticae*). I rilievi visivi vanno eseguiti sulle foglie, in particolare sulla pagina inferiore, durante il periodo vegetativo, soprattutto in estate.

- Cancri corticali e rameali. I controlli sulle parti legnose vanno effettuati in autunno, su piante ove è stata accertata la presenza della malattia, in particolare modo su siepi di lauroceraso.

- Oidio o mal bianco. I controlli vanno effettuati da maggio fino ad agosto-settembre su tutte le parti verdi delle piante, in particolare su rosa, lauroceraso, evonimo.

I principi attivi riportati nel presente Regolamento sono stati scelti in base ai seguenti criteri:

- Efficacia nella protezione delle piante ornamentali.
- Registrazione in etichetta per l'impiego su verde pubblico, viali alberati, prati ornamentali o sportivi e nei confronti delle avversità indicate.
- Bassa tossicità per l'uomo e per gli animali superiori.
- Scarso impatto ambientale. E' stata valutata, in particolare, la selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili.
- Assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento.
- Rispetto delle normative vigenti: D.P.R. 223/88; D.Lgs. 194/95; D.P.R. 290/01; PAN 2014-2020; PAN 2021-2024

Nel caso di trattamenti alla chioma le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.).

È inoltre fatto obbligo di delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso a non addetti ai lavori e di effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore transito.

In casi particolari, quando il dirigente lo ritenesse opportuno, consentire la fruibilità ai cittadini nella zona trattata non prima di 48 ore.

Gli eventuali trattamenti endoterapici dovranno essere effettuati da ditte specializzate.

È assolutamente vietato qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura.

Gli abitanti della zona interessata dagli eventuali trattamenti chimici o biologici dovranno essere preventivamente e tempestivamente informati.

Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica, insieme alla comunicazione dell'intervento dovranno essere fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l'organismo utilizzato e l'elenco dei prodotti chimici e delle pratiche agronomiche (raccolta delle foglie, ecc.) che, potendo interferire negativamente sull'attività dello stesso, dovranno essere vietate.

Tipologie di intervento

Nel caso si renda opportuno intervenire, dovranno essere preferite metodologie di lotta agronomica o biologica.

Trattamenti antiparassitari

I trattamenti antiparassitari, insetticidi o fungicidi dovranno essere effettuati solo in caso di effettiva presenza dell'insetto o del fungo, e dopo aver valutato ogni tipo alternativo di intervento agronomico e/o meccanico. In ogni caso dopo aver superato la soglia minima di intervento. Tale soglia è definita dal livello di infestazione al quale il costo del trattamento è inferiore al danno subito in assenza di esso.

Nel caso di infezione da fungo patogeno, l'esecuzione dei trattamenti dovrebbe essere correlata alla stima del rischio epidemico in funzione dei parametri climatici e meteorologici e del potenziale di inoculo del patogeno.

Lotte fitosanitarie obbligatorie

Il D.M. 20/05/1926 ed il D.M. 12/02/1938 prescrivono l'obbligatorietà della lotta contro la processionaria del pino (*Thaumetopoea pytiocampa*). Le prescrizioni dei citati decreti ministeriali si intendono richiamate e confermate.

Il D.M. n° 412 del 03/09/1987 prevede l'obbligatorietà della lotta contro il fungo "*Ceratocystis fimbriata*", agente patogeno del cancro colorato. Le prescrizioni del citato decreto ministeriale si intendono richiamate e confermate.

L'Amministrazione Comunale prescrive inoltre la lotta obbligatoria nei confronti della grafiosi dell'olmo e del lepidottero defogliatore "*Hyphantria cunea*".

Per la grafiosi dell'olmo è prescritta l'eliminazione delle parti colpite di un albero infetto, nonché l'abbattimento degli alberi definitivamente compromessi, con allontanamento e bruciatura del materiale di risulta.

La lotta all'Ifantria potrà essere agevolmente compiuta con trattamenti alle larve del lepidottero con prodotti a base di *B.thuringiensis*. Affinché la lotta sia efficace, la presenza dell'insetto deve essere prontamente segnalata.

Il Sindaco può, a mezzo di ordinanze apposite, ordinare la lotta obbligatoria contro i seguenti agenti patogeni, qualora nel territorio comunale si verificassero gravi epidemie o focolai consistenti, quali per esempio:

- Verticilloso dell'acero provocata da *Verticillium albo-atrum*.
- Marciume radicale di varie piante arboree provocato da *Armillaria mellea*.
- Tingide del platano, *Corytucha ciliata*.
- Galerucella dell'olmo, *Galerucella Luteola*.

Passaporto delle piante

Tutto il materiale vivaistico messo a dimora, coltivato o commercializzato nel territorio comunale deve essere provvisto di documentazione fitosanitaria obbligatoria come prescritto dalle normative vigenti.

Al momento della fornitura, l'Impresa, nel sottoporre il materiale all'approvazione della DL e della Committenza, dovrà fornire una certificazione, da parte del produttore, riguardante la corrispondenza dei prodotti alle normative vigenti e le prove di controllo qualità a cui sono stati sottoposti.

Tutto il materiale vegetale dovrà rispettare le seguenti norme di Legge e successive modificazioni:

- Legge n° 269 del 22.05.1973, Disciplina della produzione e della commercializzazione di sementi e di piante da rimboschimento.
- D.Lgs n° 536 del 30.12.1992, Attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.
- D.M. 31.01.1996 - Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
- D.Lgs. 19.05.2000, n. 151 - Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.
- Decreto Ministeriale 9 agosto 2000 Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151.

Per l'elevata valenza ecologica dell'intervento di forestazione il materiale vegetale dovrà avere caratteristiche genetiche congruenti con quelle del contesto ambientale di riferimento. La fonte di approvvigionamento del materiale vegetale stesso dovrà pertanto essere valutata preventivamente da parte della D.L. e della stessa approvata prima della fornitura.

Lotta obbligatoria alle piante infestanti

La lotta obbligatoria contro gli infestanti ha come scopo il contenimento della vegetazione infestante rispetto alla diffusione su aree pubbliche e private. In tutto il territorio comunale è obbligatoria la lotta contro le infestanti di seguito elencate. Il proprietario del terreno che, a seguito di abbandono dell'attività agricola o di mancanza di manutenzione, si trovi ricoperto da vegetazione infestante, è obbligato a rimuovere tale vegetazione (ed eventualmente a rimboschire o risistemare l'area). In caso di ripetuta inosservanza delle norme del presente comma, il Sindaco può emettere un'ordinanza di ripulitura e diserbo con addebito del costo degli interventi al proprietario.

La lotta obbligatoria contro le infestanti è prescritta per l'*Ailanthus* altissima e per tutte le specie che potrebbero creare pericoli di incendio e di proliferazione dei parassiti in ambito urbano.

Controllo della vegetazione spontanea

Il controllo della vegetazione spontanea deve essere differenziato in relazione alle funzioni svolte dalle diverse tipologie di verde. In particolare per parchi, giardini pubblici, verde attrezzato ed in genere per le aree a maggiore fruizione, devono essere utilizzati mezzi agronomici (lavorazioni, pacciamatura).

Soltanto su viali alberati, bordi stradali e aree e opere civili, oltre ai suddetti mezzi agronomici, si potrà intervenire con erbicidi secondo le seguenti modalità: prodotti a base di acido pelargonico o acido pelargonico + idrazide maleica.

TABELLA RIEPILOGATIVA SUI PRINCIPI ATTIVI AMMESSI PER IL VERDE URBANO

PRINCIPIO ATTIVO	CAMPO DI IMPIEGO	PARASSITA CONTROLLATO
Acido pelargonico	Viali alberati, Bordi stradali, Aree e opere civili.	Erbicida totale non selettivo per il controllo di Infestanti annuali e perenni, sia a foglia stretta (graminacee) che a foglia larga (dicotiledoni).
Acido Pelargonico + Idrazide maleica	Aree e opere civili.	Erbicida totale non selettivo per il controllo di Infestanti annuali e perenni, sia a foglia stretta (graminacee) che a foglia larga (dicotiledoni).
<i>Trichoderma harzianum</i>	Tappeti erbosi.	<i>Fusarium spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Rhizoctonia</i> , <i>Sclerotinia spp.</i>
<i>Trichoderma asperellum</i> + <i>Trichoderma gamsii</i>	Prati ornamentali, tappeti erbosi, impianti sportivi.	<i>Fusarium spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Rhizoctonia</i> , <i>Sclerotinia spp.</i>
<i>Spinosad</i>	Tappeti erbosi ad uso ornamentale e sportivo.	Nottue (<i>Agrostis ipsilon</i> , <i>Spodoptera spp.</i>).
<i>Bacillus thuringensis-sub. Kurstaki</i>	Tappeti erbosi.	Nottue (<i>Agrostis ipsilon</i> , <i>Spodoptera spp.</i>).
<i>Abamectina</i>	Solo con intervento di endoterapia su palme ornamentali in aree urbane.	Punteruolo rosso delle palme (<i>Rhynchophorus ferrugineus</i>).
<i>Steinernema carpocapsae</i>	Palme in aree urbane.	Punteruolo rosso delle palme (<i>Rhynchophorus ferrugineus</i>).

Eventuali deroghe alla presente tabella potranno essere concesse, in via del tutto eccezionale, limitando la scelta ai soli principi attivi biologici, dietro prescrizione di un consulente fitoiatrico abilitato e mantenendo l'area trattata chiusa e delimitata per non meno di 24 ore, con affissione di cartelli informativi che dovranno riportare la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento, la finalità dell'intervento e la durata del divieto di accesso all'area.

**PIANTE SCONSIGLIATE NEI NUOVI IMPIANTI
PER MOTIVI FITOSANITARI**

Nome comune	Nome scientifico	Sensibile a...
Agazzino	<i>Pyracantha</i> spp.	Colpo di fuoco batterico
Cotognastro	<i>Cotoneaster</i> spp.	Colpo di fuoco batterico
Cotogno	<i>Cydonia</i> spp.	Colpo di fuoco batterico
Cotogno giapponese	<i>Chaenomeles japonica</i>	Colpo di fuoco batterico
Fotinia – Stranvesia	<i>Photinia</i> (= <i>Stranvaesia</i>) spp.	Colpo di fuoco batterico
Melo da fiore	<i>Malus</i> spp.	Colpo di fuoco batterico
Nespolo	<i>Mespilus germanica</i>	Colpo di fuoco batterico
Nespolo giapponese	<i>Eriobotrya japonica</i>	Colpo di fuoco batterico
Pero da fiore	<i>Pyrus</i> spp.	Colpo di fuoco batterico
Pero corvino	<i>Amelanchier</i> spp.	Colpo di fuoco batterico
Potentilla	<i>Potentilla</i> spp.	Colpo di fuoco batterico
Sorbi	<i>Sorbus</i> spp.	Colpo di fuoco batterico
Spirea	<i>Spiraea</i> spp.	Colpo di fuoco batterico
Evonimo giapponese	<i>Euonymus japonicus / fortunei</i>	Cocciniglie
Ippocastano	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Cameraria – Antracnosi
Platano	<i>Platanus acerifolia</i>	Cancro colorato – Tingide

10 Realizzazione di nuove aree verdi pubbliche

Criteri progettuali

Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo. Il professionista incaricato della progettazione di nuove aree verdi pubbliche dovrà possedere una adeguata esperienza specifica nel settore, e qualora sia di adeguata importanza è preferibile che il progetto venga redatto da un'equipe di professionisti in cui siano presenti varie competenze professionali.

Criteri di scelta delle piante

La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi, e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale quali le aree naturali e le zone agricole, mentre lasciano maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originarie condizioni climatico-ambientali.

Nel documento D.04, elaborato del presente Piano del Verde, è riportato un elenco di specie consigliate o prescritte per i diversi ambienti di riferimento.

L'impianto di nuove piante e la potatura di allevamento dovrà essere conforme alle nuove esigenze dettate dall'ambiente urbano di destinazione.

Distanze minime di impianto

Gli alberi isolati o a piccoli gruppi dovranno essere messi a dimora ad una distanza tale fra due alberi che tenga conto della dimensione della chioma a maturità, evitando che la zona di sovrapposizione superi 1/3 dell'intera estensione. Tale limite è elevato ad 1/2 di superficie sovrapposta, nel caso di alberature in aree boscate all'interno di parchi e giardini.

Aree di insidenza delle alberature

Per area di insidenza delle alberature si intende la superficie di terreno circoscritta dalla proiezione della chioma.

Le aree di insidenza delle alberature dovrebbero di norma essere a prato od arbusti, evitando ove possibile la realizzazione di superfici pavimentate impermeabili. Per esigenze funzionali, la superficie filtrante di insidenza delle alberature può essere ridotta fino ad un minimo di 1/3 dell'area definita come sopra.

Alberature stradali

Nella progettazione delle alberature stradali dovranno essere tenute in considerazione le condizioni di ingombro della chioma a maturità raggiunta, con particolare riguardo alla distanza dagli edifici che non potrà essere inferiore a m 3,00. Si dovranno considerare inoltre le posizioni dei punti di illuminazione carrabile e pedonale.

Tutte le alberature stradali dovranno essere provviste di impianto automatico di irrigazione, avere una superficie scoperta aerata minima pari ad 1/10 dell'area di insidenza dell'albero a maturità raggiunta e prevedere un volume minimo di terriccio per l'impianto di 2,50 m³. Nel caso di alberatura su marciapiede la superficie scoperta aerata minima può essere ridotta a m 1,00 x 1,00 se attorno è prevista una superficie filtrante pari all'area di insidenza dell'albero.

Tappeti erbosi

La scelta delle specie per i tappeti erbosi sarà effettuata in funzione del tipo di utilizzo (calpestabile, sportivo, ornamentale, agricolo, ecc.) e del tipo di gestione (numero di tagli e macchinari impiegati).

Fioriere e vasche

Nelle fioriere e vasche deve essere previsto l'impianto di irrigazione e lo scarico della acque in eccesso; qualora non fosse possibile realizzare un impianto di irrigazione, le fioriere dovranno essere dotate di vasca di raccolta acqua.

Nelle vasche pensili dovrà essere sempre presente uno strato di drenaggio, con scarico di allontanamento delle acque; se le pareti della vasca appartengono ad un edificio, la vasca dovrà essere impermeabilizzata con guaina antiradice nel caso si utilizzino materiali contenenti resine bituminose.

Collaudo

Per le nuove aree verdi realizzate da privati e cedute al Comune si dovranno osservare le prescrizioni per le aree verdi pubbliche, e queste prescrizioni dovranno essere verificate prima della presa in carico o consegna dell'area verde dal Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica.

Programma di manutenzione

Per le nuove aree verdi, contestualmente al progetto esecutivo, dovrà essere predisposto il programma di manutenzione con stima del costo annuo; l'Amministrazione Comunale, contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo, si impegnerà alla spesa di manutenzione annua prevista.

11 Piano per la gestione delle aree verdi pubbliche

Il Piano del verde indica gli interventi previsti per le alberature, gli arbusti e le superfici erbose, di proprietà comunale, nonché le caratteristiche tecniche e prestazionali degli stessi; sono inoltre da prevedersi esami di controllo e verifica degli impianti a servizio del verde (illuminazione, irrigazione, drenaggio, ecc.).

In particolare si dovranno considerare i seguenti aspetti:

Manutenzione ordinaria:

- Potatura di specie arboree e arbustive.
- Concimazioni.
- Taglio dei tappeti erbosi.
- Irrigazioni ed annaffiature.

Manutenzione straordinaria:

- Potature (di formazione, di riforma e di risanamento).
- Diradamenti.
- Abbattimenti.
- Grandi trapianti.
- Trattamenti fitosanitari.

12 Fruizione delle aree verdi pubbliche

In tutte le aree verdi è consentito l'ingresso al pubblico e la fruizione sarà normata dal regolamento d'uso di cui al titolo 3. Nei giardini storici vincolati ai sensi della D. L.vo 490/99 sono vietate le attività sportive o di gioco, salvo che questo uso sia storicamente documentato.

L'ingresso di animali sarà consentito solo nei parchi e giardini dotati di appositi spazi ben delineati per animali ed in ogni caso gli animali dovranno essere tenuti al guinzaglio nel transito negli appositi percorsi. Sarà vietato il transito nei tappeti erbosi. Il regolamento d'uso avrà come obiettivo la regolazione della fruizione per la conservazione della vegetazione.

13 Alberi monumentali

Individuazione alberi monumentali

Le alberature di pregio sono gli alberi o complessi vegetali che possiedono determinati requisiti descritti nel presente regolamento. Il Censimento del patrimonio verde comunale individua gli alberi di pregio sia pubblici che privati da sottoporre a tutela; il Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica può proporre al Sindaco l'estensione della tutela ad altre alberature non individuate come alberature di pregio ma che ne possiedono i requisiti.

Interventi sull'esistente

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono soggetti ad autorizzazione del Dirigente del Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica. Per questo tipo di interventi è prevista la formulazione del silenzio-assenso, Per l'abbattimento e la sostituzione è prevista la presentazione della domanda di autorizzazione.

Sostituzione a seguito di abbattimenti

La sostituzione a seguito di abbattimento di un albero monumentale dovrà di regola avvenire con esemplari della medesima specie; nel caso la specie sia rara all'interno del territorio comunale, il Dirigente del Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica può disporre la fornitura e messa a dimora contemporanea di altri 5 esemplari da effettuarsi anche su altre aree pubbliche.

Nel caso di complessi arborei (filari, siepi, ecc.) qualora la sostituzione del singolo individuo arrechi pregiudizio al complesso stesso, si potrà differire la reintegrazione al momento della sostituzione di tutti gli esemplari del complesso.

14 Individuazione e compiti del responsabile per ogni area a verde

Ogni area verde aperta al pubblico possiede un responsabile.

Per le aree a verde di proprietà comunale, il Dirigente del Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica designa il responsabile fra il personale a disposizione del Servizio o facendo riferimento a tecnici esterni.

Per le aree in concessione secondo convenzione, il responsabile è la persona scelta dal concessionario.

Per le aree di pertinenza di servizi pubblici, il responsabile è il servizio stesso.

Il responsabile dell'area verde coordina gli interventi di manutenzione ed uso, sorveglia la corretta fruizione del verde, riceve denunce, segnalazioni e suggerimenti riguardanti la conduzione e la sorveglianza delle aree stesse.

15 Usi e interventi ammessi nelle aree verdi pubbliche

Parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale

Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale

Gli interventi, anche a carattere manutentorio, nei parchi e giardini individuati come di pregio storico, architettonico ed ambientale, debbono tendere alla conservazione ed al ripristino delle originarie caratteristiche qualora i predetti parchi e giardini siano stati individuati con determinate modalità.

Interventi ammessi

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, abbattimento e sostituzione delle alberature secondo un programma di avvicendamento o di pericolo imminente, nonché interventi di risistemazione generale per adeguamento funzionale.

Uso

La fruizione è consentita al pubblico e sono vietate solo le attività sportive col pallone effettuate da adulti o giovani con più di 6 anni.

Parchi urbani e giardini di nuova formazione

Interventi ammessi

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, abbattimento e sostituzione delle alberature, nonché interventi di risistemazione generale per adeguamento funzionale, integrazione della vegetazione o ridisegno complessivo.

Uso

Sono ammessi tutti gli usi previsti dal regolamento d'uso (Titolo 3 del presente regolamento) secondo le modalità dello stesso.

Viali alberati ed arredo urbano

Interventi ammessi

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, abbattimento e sostituzione delle alberature. Gli interventi di risistemazione per adeguamento funzionale devono avvenire nel quadro di un intervento complessivo che tenga conto delle condizioni agronomiche delle varie specie.

Sfalcio dei fossi

Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi dovranno essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari.

I fossi delle strade comunali e vicinali devono essere mantenuti sfalcati dai frontisti anche per la raccolta per la parte comunale.

Se non verrà effettuata la raccolta dell'erba tagliata, che col tempo ostruisce il fosso stradale, il proprietario del fondo confinante dovrà provvedere al periodico rifacimento al fine di garantire un corretto deflusso delle acque.

Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi

Le siepi ed i macchioni arbustivi devono essere salvaguardati ed è vietato il loro danneggiamento.

L'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, potrà essere autorizzata nei casi previsti. In tal caso è obbligatoria la sostituzione delle piante abbattute. E' consentita la manutenzione delle siepi e dei macchioni arbustivi con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa.

Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque degli scolli.

Boschi ed aree naturali

Salvaguardia dei fossati e corsi d'acqua

I corpi d'acqua ed i fossati sono oggetto di salvaguardia per la conservazione degli stessi e per la conservazione degli elementi che ne costituiscono l'habitat, vegetazione, regime idrico, fauna, e condizioni bioclimatiche, ecc. Ogni intervento edilizio, di gestione agricola o di fruizione ricreativa che modifichi gli assetti e le condizioni di cui sopra, dovrà essere espressamente autorizzato in deroga al presente regolamento qualora venga riscontrato un maggiore interesse pubblico o qualora il privato intenda effettuare opere a compensazione dei danni prevedibili.

Interventi ammessi

Il Dirigente autorizza il taglio di alberi all'interno di aree boscate indicando le modalità di esecuzione delle opere, sentito il parere di Uffici ed Enti territorialmente competenti.

Il taglio a raso è vietato, ed è vietato il taglio di una quantità di alberi che superi il 50% degli esemplari presenti sull'area. Sono da osservarsi le "Prescrizioni di massima e polizia forestali" vigenti previste dal R.D. 3267 del 1923, e le normative tecniche prescritte dalla legislazione regionale.

Sono comunque vietati i tagli e l'asportazione delle specie protette da provvedimenti di Legge o disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Uso

In tutte le aree naturali la percorrenza è limitata ai percorsi esistenti o costruibili secondo criteri di minimo impatto sull'ecosistema. E' vietata la raccolta di fiori e di bacche che sono fondamentali per la riproduzione della vegetazione.

La sosta prolungata è consentita solo in apposite aree attrezzate con pavimentazioni adeguate poste in luoghi che minimizzano l'impatto sugli ecosistemi presenti.

16 Concessioni con privati

Obiettivi

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito di programmi per il reperimento di fondi privati per la gestione del verde pubblico, stipulerà concessioni con soggetti privati per sponsorizzare la gestione e manutenzione di aree verdi pubbliche. L'obiettivo è quello di recuperare risorse economiche da reimpiegare nella manutenzione straordinaria di aree verdi degradate od in fase di senescenza.

Soggetti ammessi

Sono ammessi alla stipula delle convenzioni citate al comma precedente le persone fisiche e giuridiche riconosciute dalla legislazione italiana.

Requisiti minimi della convenzione

La sponsorizzazione dovrà riguardare la manutenzione straordinaria o risistemazione generale di un'area a verde nonché la successiva manutenzione per un periodo minimo di 5 anni; per queste aree valgono le prescrizioni di requisiti minimi previste dal titolo 2 del presente regolamento.

Associazioni di volontariato

Le associazioni di volontariato potranno stipulare accordi per effettuare la manutenzione ordinaria o straordinaria completa o parziale, di aree verdi pubbliche per integrare ed ampliare le possibilità di gestione e manutenzione rispetto alle risorse economiche disponibili. L'Amministrazione Comunale può contribuire con fondi propri alle spese di forniture e lavorazioni specialistiche fino ad un massimo del 30% dell'importo totale dei lavori previsti dagli accordi.

Concessione in uso di aree verdi

Previa convenzioni contemplanti l'obbligo di garantire la gestione del verde ad esclusivo onere del concessionario.

Il Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica istituisce a propone all'Amministrazione la fattibilità di una concessione privata (Vedi Allegato C).

17 Regolamento d'uso dei parchi e dei giardini pubblici

17.1 Ambiti di applicazione

Il presente Titolo del regolamento disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi nel territorio del Comune, di seguito elencati:

- a) parchi e giardini comunali;
- b) parchi e giardini storici;
- c) alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere;
- d) spazi a corredo di servizi pubblici;
- e) spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde o a servizi nel Piano Regolatore Generale affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale;
- f) giardini privati aperti all'uso pubblico in base a convenzioni a tal fine stipulate con la priorità se ciò sia previsto dalla convenzione.

Sono considerati parchi e giardini storici le aree verdi che hanno assunto particolare significato culturale per la città.

Nella tutela dei parchi e dei giardini storici e privati l'Amministrazione Comunale persegue il fine di assicurare agli stessi il mantenimento delle caratteristiche strutturali e morfologiche, nonché di garantire la funzione loro impressa per tutti i cittadini.

17.2 Destinatari

Sono individuati come destinatari tutti gli utenti delle aree a verde pubblico quindi: singoli cittadini, Enti pubblici e privati, società, Gruppi ed Associazioni. Le norme del presente regolamento perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.

17.3 Accessibilità

Ai parchi, ai giardini ed in genere a tutti gli spazi verdi disciplinati dal presente regolamento è dato libero accesso nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni.

I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi. Gli spazi verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili; ove vi siano dei limiti dettati da esigenze funzionali di servizio, l'Amministrazione provvederà a nominare apposito custode scelto anche eventualmente tra le realtà del volontariato per garantire il massimo sfruttamento e godimento dello spazio da parte della cittadinanza. Il verde pubblico gestito dagli enti, associazioni o ditte private in regime di convenzione con il Comune, è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto dalla convenzione.

17.4 Interventi vietati

È tassativamente vietato:

- a) Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.
- b) Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati.

- c) Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, frutti di bosco, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, nonché calpestare le aiuole fiorite.
- d) Versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo.
- e) Appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici.
- f) Sostare per picnic, salvo che nelle aree attrezzate ove ciò è consentito con segnalazione in loco.
- g) Soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture.
- h) Effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi.
- i) Posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni.
- j) Campeggiare, pernottare ed accendere fuochi.
- l) Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi.
- m) Esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia.
- n) Introdurre nuovi animali selvatici senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale o alimentare quelli presenti salvo che negli spazi attrezzati.
- o) Nelle acque di laghi, stagni, canali, fontane e zone umide comprese nelle aree verdi sono vietate:
 - la pesca, tranne ove espressamente consentita;
 - la balneazione, tranne ove sia espressamente consentita con apposita segnaletica;
 - l'uso di natanti, tranne ove sia espressamente consentito con apposita segnaletica e con l'esclusione dei mezzi di servizio;
 - ostruzione e deviazione delle acque;
 - alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo;
 - l'introduzione di altre specie di animali acquatici.
- p) Provocare danni a strutture e infrastrutture, nonché far uso delle strutture e gli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.
- q) Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua.
- r) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti.
- s) Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini.
- t) L'uso di qualsiasi veicolo a motore, ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi:
 - motocarrozze per il trasporto di portatori di handicap;
 - mezzi di soccorso;
 - mezzi di vigilanza in servizio;
 - mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti;
 - mezzi per attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
 - mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
 - mezzi destinati al parcheggio, quando quest'ultimo si trovi all'interno dello spazio verde, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
 - i mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abitazioni od attività produttive all'interno dell'area.
- u) L'utilizzo di qualsiasi tipo di velocipede, al di fuori dei sentieri, o sugli stessi in caso di terreno bagnato o fangoso.
- v) Il calpestamento dei tappeti erbosi con terreno bagnato.

17.5 Interventi consentiti solo previa e motivata autorizzazione scritta

Il rilascio delle autorizzazioni è affidato agli Uffici competenti.

Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare le seguenti attività:

- a) Introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo;
- b) L'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive;
- c) L'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere;
- d) Il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio;
- e) L'accensione di fuochi e la preparazione di braci e carbonelle e l'uso di petardi e fuochi artificiali;
- f) La messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici;
- g) La raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche;
- h) L'esercizio di forme di commercio o altre attività;
- i) L'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali;
- l) L'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa;
- m) La raccolta di esemplari della vegetazione a scopo scientifico o didattico;
- n) Le manifestazioni sportive e gli spettacoli sono consentiti esclusivamente negli spazi individuati dall'Amministrazione Comunale con provvedimento programmatico e previa autorizzazione del competente Assessorato al Verde Pubblico, su parere conforme del Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per il beneficiario di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire danni all'ambiente e comporta l'obbligo del totale ripristino dello spazio occupato. L'autorizzazione è inoltre subordinata, a garanzia degli obblighi nascenti dal rapporto, al versamento di un'adeguata cauzione determinata dal competente Servizio dell'Amministrazione Comunale in base a parametri approvati dalla Giunta Comunale. A tal fine la Giunta Comunale dovrà stabilire riguardo ad ogni tipologia di attività un limite minimo e un limite massimo. Chiunque sia responsabile di gravi inadempimenti non potrà ottenere il rilascio di autorizzazione per manifestazioni sportive e spettacoli sul territorio comunale per almeno 12 mesi.

Le attività consentite all'interno degli spazi verdi non possono svolgersi con l'emissione di suoni d'intensità superiore a quella stabilita dalle norme generali e specifiche in materia.

17.6 Riferimenti legislativi

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

17.7 Interventi prescritti

È fatto obbligo:

- a) di tenere i cani al guinzaglio con museruola per le razze pericolose specificate per legge o comunque di evitare che possano infastidire persone o altri animali;
- b) di cavalcare solo al passo evitando di disturbare altre persone;
- c) di impiegare, per gli orti urbani, esclusivamente tecniche di agricoltura biologica;
- d) di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi di incendio.

17.8 Disposizioni speciali d'uso degli spazi inseriti nel verde

Le forme d'uso degli spazi verdi e le attività di seguito elencate si svolgono secondo le norme seguenti, che individuano gli ambiti di spazi verdi a ciò riservati o destinati e ne disciplinano lo svolgimento:

- a) colture
- b) gioco
- c) attività sportive
- d) aree cani
- e) attività ambulantanti e di animazione

Colture

Nell'ambito delle aree verdi sono individuati e delimitati in loco spazi verdi particolarmente curati destinati a colture (per es. orti urbani, aiuole fiorite, mosaicoltura) e a verde ornamentale. In questi spazi è vietato l'accesso.

Gioco

Il gioco dei bimbi fino a dieci anni di età è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia. Nelle aree attrezzate di limitate dimensioni, destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini al di sotto dei dieci anni è vietato l'accesso ai cani.

Il gioco dei frequentatori che superano i dieci anni di età può praticarsi esclusivamente negli spazi attrezzati. A tal fine le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono predisposte.

Attività sportiva

Le attività sportive di gruppo che possono disturbare il tranquillo godimento del verde si possono praticare solo negli spazi attrezzati o indicati dal responsabile dello spazio verde o da opportuna segnaletica.

Sarà cura del responsabile dello spazio verde reperire, ove possibile, in ogni parco di dimensioni medie o grandi almeno uno spazio per attività sportive di gruppo. L'attività sportiva in forma individuale può praticarsi negli spazi calpestabili.

Spazi per cani

I cani devono essere condotti al guinzaglio.

Con appositi segnali sono indicate le aree in cui i cani possono essere lasciati liberi, nonché le aree nelle quali è fatto loro divieto di accesso. È vietato introdurre cani nei canali, corsi d'acqua e zone umide. È comunque vietato condurre i cani in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone e degli altri animali. Gli agenti di vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dal parco di cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio. I proprietari dei cani o le persone che li hanno in custodia devono asportare gli escrementi degli animali loro affidati.

Su tutte le aree verdi è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia, così come previsto dalla vigente normativa. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori e ai proprietari di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione, determinati da anzianità o da evidenti handicap.

Attività ambulantanti e di animazione

Nei perimetri dei parchi e dei giardini è consentito lo svolgimento di attività di commercio in forma ambulante o all'aperto e di animazione autorizzate dai competenti Organi dell'Amministrazione Comunale. Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico e non possono svolgersi negli spazi erbosi.

Nell'esercizio di tale attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose, secondo le norme generali e specifiche in materia e agli esercenti è fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi.

In caso di gravi inadempimenti non potrà essere rilasciata analoga autorizzazione al medesimo esercente per un periodo di almeno 12 mesi.

18 Norme specifiche per il verde privato di lottizzazione

18.1 Spazi esterni alle abitazioni

In tutti gli interventi edilizi, relativi a nuove costruzioni o ampliamenti di quelli esistenti, dovrà essere prevista la sistemazione a verde dell'area scoperta di pertinenza degli edifici siano essi residenziali, produttivi e per servizi secondo gli standards fissati dal P.U.C.

Qualora l'intervento riguardi una "manutenzione straordinaria" o "ristrutturazione edilizia" interessante un intero edificio o una complessiva unità immobiliare, dovrà prevedersi, previa rilevazione anche fotografica dell'area di pertinenza, l'adeguamento della sistemazione a verde nel rispetto delle indicazioni previste dal Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica contemplanti oltre al verde tutti gli elementi quali arredo urbano, impianti tecnici, ecc.

Nei lotti di nuova edificazione è da prevedersi un minimo di un albero ad alto fusto ogni 100 metri quadrati di superficie del lotto non coperta e la ricerca idrica al fine di poter gestire l'irrigazione senza incidere sull'uso di acqua potabile, con cisterna e sistema di filtrazione.

La difformità esecutiva dalle previsioni progettuali delle sistemazioni a verde costituirà pregiudizio ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia previsto dalla legislazione vigente.

Per tutti gli interventi di cui al presente articolo, dovranno essere redatti appositi elaborati progettuali dettagliati riguardanti la sistemazione degli spazi esterni (ad integrazione della documentazione riguardante interventi edilizi o a corredo di domanda di autorizzazione); gli elaborati dovranno contenere l'indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino e le superfici pavimentate, i movimenti terra ed essere corredati dalla indicazione delle specie e di tutte le opere di arredo, impiantistiche e di gestione.

Il progetto dovrà essere redatto da un professionista abilitato all'esercizio della libera professione e regolarmente iscritto all'albo professionale, ed i lavori dovranno essere sottoposti al controllo di un Direttore dei lavori avente titoli analoghi a quelli previsti per il progettista.

Qualora l'immobile oggetto di intervento sia sottoposto a tutela, dovranno essere espletate tutte le procedure per il rilascio dei previsti nulla-osta prima di procedere al rilascio dell'autorizzazione.

18.2 Interventi edilizi in aree verdi esistenti

Sono consentiti interventi edilizi che rimuovano alberature o superfici a verde a titolo provvisorio o a titolo definitivo. Nel caso di rimozione temporanea, al termine dei lavori dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell'area occupata, per cui resta a carico del concessionario il ripristino di tappeti erbosi, aiuole, tappezzanti, alberi ed arredi rimossi od eventualmente danneggiati durante i lavori.

A garanzia di quanto sopra, l'esecutore delle opere dovrà versare un deposito cauzionale prestabilito, che verrà restituito al termine dei lavori.

L'idoneità del ripristino dovrà essere contenuta nella dichiarazione di ultimazione dei lavori prevista per le opere.

18.3 Orti urbani

Gli orti urbani sono appezzamenti agricoli di piccole dimensioni destinati alla produzione ortofrutticola per consumo familiare.

Gli orti potranno essere di proprietà comunale o privata, e nel secondo caso saranno assegnati dall'Amministrazione Comunale in base al reddito, alla dimensione familiare, e alla distanza dalla abitazione.

L'orto di proprietà comunale potrà essere assegnato ad un unico concessionario, il quale non potrà cederlo o subaffittarlo, ma dovrà coltivarlo direttamente e continuativamente pena la revoca della concessione.

Il concessionario di orto comunale è tenuto alla manutenzione e rinnovo delle capacità produttive del proprio appezzamento, senza alterarne il perimetro.

È consentita la coltivazione di qualsiasi tipo di fiori, frutta e ortaggi con il divieto di piantumazione di alberi ad alto fusto non da frutta e la limitazione della piantumazione degli alberi da frutta ad un minimo di 3 metri dagli orti confinanti.

Sono consentite recinzioni fino ad 1,50 metri di altezza e un capanno di legno con dimensioni massime di metri 1,50 x 1,50 per 2,00 di altezza.

18.4 Abbattimenti e sostituzioni

L'abbattimento e la sostituzione degli alberi che si trovano all'interno di parchi, giardini ed aree verdi di proprietà privata sono soggetti alle limitazioni previste dalla legislazione vigente. Gli abbattimenti e sostituzioni in deroga dovranno essere autorizzati dagli organi competenti.

Gli abbattimenti devono essere effettuati da imprese regolarmente iscritte alle associazioni di categoria e che abitualmente svolgano operazioni nel campo del verde.

18.5 Manutenzioni obbligatorie e contenimento della vegetazione

È fatto obbligo ai proprietari di spazi verdi, sia pubblici che privati, di effettuare tutte le operazioni di manutenzione previste dal presente regolamento, necessarie alla pulizia e conservazione delle aree verdi.

E' facoltà del Dirigente disporre che il proprietario adotti determinati interventi per la cura, conservazione, manutenzione di alberature vincolate ai sensi del presente Regolamento.

Per gli alberi vincolati ai sensi del D. L.vo 490/99, l'ente pubblico può concorrere col privato alla cura e alla manutenzione, qualora il proprietario apra al pubblico la fruizione del parco o giardino per un minimo di tre giorni all'anno.

18.6 Irrigazione e drenaggio

I giardini, i parchi e le aree verdi di neo realizzazione dovranno essere dotati di impianto di irrigazione, e dovranno essere dotati di impianto di drenaggio delle acque meteoriche allacciato alla rete pubblica di smaltimento.

L'impianto di irrigazione dovrà essere alimentato attraverso fonti, pozzi, recupero di acque meteoriche, e solo nel caso di impossibilità di una delle precedenti fonti di approvvigionamento potrà essere collegato alla rete dell'acquedotto.

L'impianto di drenaggio delle acque meteoriche deve contenere all'interno della proprietà o del lotto lo scorrimento delle acque superficiali, attraverso una rete di elementi di captazione e tubazioni di raccolta e smaltimento. L'impianto dovrà essere dotato di una vasca di raccolta capace di contenere il 50% delle acque meteoriche durante una precipitazione intensa di 30 minuti, od in alternativa fosse di dispersione che disperdano almeno il 30% delle acque meteoriche; nel primo caso, sarà previsto un dispositivo che devi le acque che superino il 50% della portata massima nella vasca di raccolta, la quale scaricherà a precipitazione conclusa.

18.7 Procedure per il rilascio delle autorizzazioni

Le autorizzazioni previste dal presente regolamento, sono di competenza del Dirigente del Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica, e dovranno essere rilasciate entro 60 giorni, decorsi inutilmente i quali esse si intendono formulate favorevolmente.

Qualora gli interventi richiesti siano conseguenti ad opere oggetto di autorizzazione edilizia, la richiesta verrà contenuta nella domanda di autorizzazione, e nella procedura di approvazione dovrà essere inserita l'autorizzazione prevista dal presente regolamento.

La richiesta di autorizzazione dovrà essere redatta da un tecnico abilitato e contenere il rilievo dello stato dei luoghi corredata da documentazione fotografica, la relazione agronomica, la sistemazione prevista dal progetto, le prescrizioni tecniche per l'esecuzione dei lavori, le tavole georeferenziate, le caratteristiche del materiale vegetale impiegato, le misure di sicurezza adottate per danni a terzi, al personale impiegato, alla vegetazione ed ai manufatti presenti, e dovranno esservi indicati il nominativo della ditta incaricata dei lavori e del direttore dei lavori (tecnico abilitato). Al termine dei lavori, il direttore dei lavori rilascerà un certificato di ultimazione lavori nel quale verrà riscontrata la corrispondenza dei lavori eseguiti alle indicazioni contenute nell'autorizzazione.

In caso di intervento di urgenza, il tecnico abilitato che riscontra gli estremi di applicazione di tali provvedimenti potrà far eseguire i lavori dandone avviso a mezzo e-mail al competente settore, facendo seguire la documentazione tecnica dei lavori eseguiti secondo le indicazioni previste per le richieste di autorizzazione per i lavori ordinari.

18.8 Interventi di manutenzione che non richiedono autorizzazione

Per manutenzione ordinaria sono da intendere tutte le operazioni periodiche sottospecificate, necessarie al mantenimento del patrimonio vegetale. Le opere di manutenzione ordinaria non sono soggette ad autorizzazione.

Potatura di specie arboree e arbustive

Sono considerate potature di ordinaria manutenzione, quelle di rimonda, che consistono nella ripulitura da rami secchi e vanno eseguite entro il mese di marzo, o comunque nel periodo di riposo vegetativo.

Per gli arbusti possono essere necessari interventi di contenimento da eseguirsi anche più volte l'anno.

Concimazioni

Le concimazioni di ogni genere non sono soggette ad autorizzazione tranne il caso che provochino molestie a residenze poste ad una distanza inferiore ai 100 metri.

Sono oggetto di autorizzazione inoltre, le sperimentazioni di nuovi concimi o tecniche di concimazione che possono comportare potenziali pericoli per la salute dei cittadini.

Taglio dei tappeti erbosi

Il taglio dei tappeti erbosi non è soggetto ad autorizzazione, e questo vale anche per gli interventi di arieggiatura, trasemina e rinnovo della coltre erbosa.

Irrigazioni ed innaffiature

Tutte le operazioni di irrigazione ed innaffiatura non sono soggetti ad autorizzazione.

Potatura straordinaria di formazione

Le potature di formazione fino al decimo anno dalla messa a dimora non sono soggette ad autorizzazione.

Potatura straordinaria di riforma

Le potature straordinarie di riforma non sono soggette ad autorizzazione qualora le aree verdi di cui fanno parte non siano individuate come parchi e giardini di interesse storico, architettonico ed ambientale.

Potatura straordinaria di risanamento

Le potature straordinarie di risanamento non sono soggette ad autorizzazione qualora le aree verdi di cui fanno parte non siano individuate come parchi e giardini di interesse storico, architettonico ed ambientale.

Trattamenti fitoiatrici

I trattamenti fitoiatrici non sono soggetti ad autorizzazione se limitati all'impiego di prodotti innocui; necessitano di autorizzazione se si utilizzano fitofarmaci parzialmente tossici; sono banditi, in area urbana, i prodotti tossici; i trattamenti devono essere effettuati da personale in possesso dei requisiti di legge.

19 Sanzioni, norme finanziarie e regolamenti in contrasto

19.1 Sanzioni

Chiunque contravenga alle disposizioni contenute nel presente regolamento, o effettui lavori privi delle necessarie autorizzazioni, è tenuto al pagamento delle sanzioni pecuniarie sottoelencate, nonché alla perdita dell'eventuale cauzione. L'amministrazione si riserva di trasmettere apposita segnalazione agli enti ed alle autorità competenti.

Mancata osservazione normativa fitosanitaria

da € 150 a € 400, in base alla specie e al valore storico-monumentale.

Interventi non autorizzati

da € 50 a € 1.000, in base al tipo di intervento svolto.

Modifiche alle piante protette con potatura diversa da quella prescritta

da € 30 a € 150, in base alla specie e al valore storico-monumentale.

Mancata attuazione di interventi di manutenzione prescritti dal Dirigente del Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica

da € 100 a € 200 per esemplare arboreo oltre alle spese sostenute per l'esecuzione prescritta dal diserbo di aree incolte

Mancata adozione delle prescrizioni tecniche per la protezione degli alberi in cantiere

da € 50 a € 1.000 per ogni pianta, in base al tipo di danno procurato e al valore botanico e storico della stessa.

Danneggiamento di alberatura di proprietà pubblica che provochi un danno biologico permanente

da € 25 a € 150 per esemplare, oltre ad un importo pari al valore dell'esemplare danneggiato, calcolato secondo le modalità previste dall'Allegato B.

Interventi vietati o non

da € 25 a € 1.000, in base al tipo di intervento svolto.

In aggiunta a quanto già contemplato nei singoli articoli può inoltre essere prevista, a discrezione del Dirigente del Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica, la misura di sospensione dei lavori che hanno determinato il danno per il tempo necessario all'effettuazione della perizia tecnica anche al fine di accertare l'entità del danno medesimo. Il costo della perizia e le altre spese sostenute saranno a carico del responsabile del danneggiamento.

Per quanto non previsto dalle sanzioni sopracitate, si procederà per similitudine.

19.2 Norme finanziarie

Le somme provenienti da sanzioni amministrative previste dal presente regolamento sono da ascrivere in apposita voce di entrata al Titolo (), Capitolo (), Voce (Recupero somme da sanzioni applicate a terzi dal Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica) delle entrate del Bilancio dell'Amministrazione Comunale. A tale voce di entrata corrisponderà una voce di spesa (al Titolo I) con cui potranno essere finanziati gli interventi di ripristino da danneggiamento oggetto della sanzione e di altri ripristini per cui non sia stato possibile individuare responsabili o per danneggiamenti alla vegetazione a seguito di eventi meteorologici particolarmente intensi.

19.3 Norme regolamentari in contrasto

Le norme regolamentari e urbanistiche comunali che sono in contrasto con il presente regolamento si intendono sostituite dal medesimo.

19.4 Verifiche di applicazione e revisioni del presente regolamento

Decorso un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente e se necessario ogni tre anni, il dirigente del Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica, sentiti l'Amministrazione, i responsabili delle aree verdi, gli organi di vigilanza, e le associazioni ambientaliste e di volontariato operanti nel settore, ne verifica l'applicazione e propone le eventuali modifiche, anche in rapporto ad eventuali indicazioni da parte di cittadini.

Allegato A | Misure di protezione delle alberature durante lavori edili

Qualsiasi intervento di cui all'oggetto deve essere autorizzato dal servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica.

Difesa di superfici vegetali

Per impedire danni provocati dai lavori di cantiere, le superfici vegetali da conservare devono essere recintate con rete di cantiere in materiale plastico o altra recinzione invalicabile alta almeno m 1,50. Nell'ambito delle suddette superfici, non possono essere versati oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi un effetto inquinante sul suolo.

Gli impianti di riscaldamento del cantiere devono essere realizzati ad una distanza minima di 5 m dalla chioma degli alberi e cespugli.

Difesa delle parti aeree degli alberi

Per la difesa contro danni meccanici, come ad esempio escoriazioni e rotture della corteccia e del legno da parte di veicoli, macchine ed altre attrezzature di cantiere, tutti gli alberi isolati, le aree sperimentali e le fasce boscate ed arbustive nell'ambito del cantiere devono essere muniti di un solido dispositivo di protezione, costituito da una recinzione in materiale plastico che racchiuda la superficie del suolo sotto la chioma, estesa su tutti i lati per almeno 2,00 m.

Se per insufficienza di spazio - a giudizio della Direzione dei lavori - non è possibile la messa in sicurezza dell'intera superficie suddetta, gli alberi devono essere protetti mediante una incamiciatura di tavole di legno alte almeno 2 m, disposta contro il tronco, con l'interposizione di materiali -cuscinetto (ad esempio gomme di autoveicoli), evitando di collocare le tavole direttamente sulla sporgenza delle radici e di inserire nel tronco chiodi e simili.

I rami inferiori, che pendono in profondità, secondo le possibilità devono essere legati all'insù, proteggendo anche i punti di legame con materiale cuscinetto.

Difesa delle radici degli alberi nel caso di ricariche del suolo

Attorno agli alberi possono essere realizzate ricariche del suolo solo se tollerate dalla specie. In ogni caso, e' necessario salvaguardare il vecchio orizzonte radicale dell'albero, mediante settori di areazione, alternati a settori di terra di coltivo, destinati allo sviluppo del nuovo orizzonte radicale.

I settori di areazione, realizzati con materiale adatto a costruire uno strato drenante (ad esempio ghiaia, pietrisco o argilla espansa) fino al livello finale della ricarica, devono coprire una percentuale della superficie del suolo, estesa almeno 2,50 m attorno alla chioma dell'albero, pari almeno ad 1/3 con specie dotate di apparato radicale profondo e ad 1/2 con specie dotate di apparato radicale superficiale.

Prima della ricarica, eventuali tappeti erbosi, foglie ed altri materiali organici devono essere allontanati, per evitare la putrefazione.

Durante i lavori si deve fare attenzione a non compattare il suolo.

Difesa delle radici degli alberi in caso di abbassamento del suolo

Nel caso in cui si proceda ad effettuare abbassamenti, il livello preesistente del suolo non può essere alterato all'interno di una superficie estesa almeno 2,50 m attorno alla chioma degli alberi, per salvaguardare la rete delle radici sottili.

Difesa delle radici degli alberi nel caso di scavi di breve durata

A causa del pericolo di rottura delle radici, di regola gli scavi saranno eseguiti solo a mano e ad una distanza dal tronco non inferiore a 2,5 m. In casi singoli, a giudizio della Direzione dei lavori, la distanza può essere ridotta ad 1,5 m dal tronco con alberi aventi apparato radicale profondo ed a 2 m con alberi aventi apparato radicale superficiale.

Le radici devono essere recise con un taglio netto, e rifilate con utensili affilati e disinfettati (soluzioni con sali di ammonio quaternari), da spalmare subito con un apposito mastice sigillante con aggiunta di fungicidi in ragione del 2-3%, secondo indicazioni della D.L. Le radici devono essere difese contro l'essiccazione ed il gelo.

Difesa delle radici degli alberi nel caso di scavi di lunga durata

Nella stagione vegetativa prima dell'apertura del cantiere, deve essere realizzata una cortina protettiva delle radici, scavata a mano ad una distanza non inferiore a 2,50 m dal tronco, per uno spessore di circa 50 cm a partire dalla parete della futura fossa di cantiere ed una profondità di almeno 0,3 m sotto il fondo della fossa stessa, ma tuttavia non più profonda di 2,50 m

Sul lato della cortina rivolto verso il tronco dell'albero, le radici di maggiori dimensioni devono essere recise con un taglio netto, da spalmare subito con un mastice con aggiunta di fungicida secondo le indicazioni della D.L.

Sul lato della cortina rivolto verso la futura fossa di cantiere, si deve realizzare una solida armatura, costituita da pali di legno sui quali si inchioda una rete metallica, a cui viene assicurata una tela di sacco.

Infine lo scavo deve essere riempito con una miscela costituita da compost, sabbia e torba bionda. Fino all'apertura del cantiere e durante i lavori successivi, la cortina protettiva delle radici deve essere mantenuta costantemente umida e l'albero, se necessario, deve essere adeguatamente ancorato.

Difesa delle radici degli alberi nel caso di costruzioni di murature

Nel caso in cui vengano costruite murature ad una distanza inferiore a 2,50 m dal tronco di alberi, si devono realizzare fondamenta discontinue, su plinti ad una distanza l'uno dall'altro non inferiore ad 1,5 m. Nei lavori di scavo delle fondamenta si devono applicare le prescrizioni di cui ai precedenti punti.

Difesa delle radici degli alberi nel caso di transito

Qualora non si possa evitare di transitare all'interno della superficie estesa 2,50 m attorno alla chioma degli alberi, questa deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante avente spessore minimo di 20 cm, sul quale si devono fissare tavole di legno.

Dopo l'allontanamento della copertura protettiva, il suolo deve essere scarificato a mano in superficie, avendo cura di non danneggiare le radici.

Difesa degli alberi nel caso di pavimentazioni impermeabili

Qualora attorno agli alberi si realizzino pavimentazioni impermeabili (ad esempio asfalto o calcestruzzo), si deve lasciare aperta almeno la metà della superficie ed estesa 1,5 m attorno alla chioma degli alberi, nel caso di piante con apparato radicale profondo, ovvero l'intera superficie, nel caso di piante con apparato radicale superficiale. In alternativa, secondo le disposizioni del progetto o della Direzione dei lavori, la suddetta superficie potrà essere munita di una copertura permeabile all'aria e all'acqua. Nel misurare la superficie da tenere aperta, si devono considerare le dimensioni dell'albero maturo. Anche per questi lavori, si applicano le disposizioni del precedente punto.

Allegato B | Metodologie per la stima dei danni alle alberature

Metodologie per la stima del valore ornamentale: abbattimenti

Nel caso in cui si debba procedere all'abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse a causa di lavori effettuati nelle adiacenze, senza autorizzazione o a seguito di incidenti provocati da veicoli o per atti vandalici, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di chiedere un indennizzo determinato in base alla stima del valore ornamentale del soggetto danneggiato.

L'indennizzo sarà calcolato con la seguente formula:

$$I = V.o. + S.a. - V.l.$$

dove:

I = Indennizzo spettante all'Amministrazione Comunale
V.o. = Valore ornamentale
S.a. = Spese di abbattimento
V.l. = Valore di mercato del legname da opera ritraibile

Metodologie per la stima del valore ornamentale: interventi sulla chioma

Nel caso in cui vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome durante il corso dei lavori o a seguito di incidenti provocati da veicoli o per atti vandalici, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di chiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del soggetto danneggiato.

Non si considerano danneggiamenti quelle situazioni provocate dal passaggio di mezzi, qualora la chioma delle alberature stradali sia inferiore a metri 4,00 di altezza.

L'indennizzo sarà calcolato con la seguente formula:

$$I = V.o.p. - V.o.s.$$

dove:

I = Indennizzo spettante all'Amministrazione Comunale
V.o.p. = Valore ornamentale precedente all'intervento
V.o.s. = Valore ornamentale successivo all'intervento

Metodologie per la stima del danno biologico all'apparato radicale

Nel caso in cui vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle radici durante il corso dei lavori o a seguito di incidenti provocati da veicoli o per atti vandalici, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di chiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del soggetto danneggiato.

L'indennizzo sarà calcolato con la seguente formula:

$$I = V.o. \times P.$$

dove:

I = Indennizzo spettante all'Amministrazione Comunale
V.o. = Valore ornamentale

P. = Incidenza percentuale riferita alla superficie dell'area danneggiata rispetto all'area di pertinenza dell'albero.

Metodologie per la stima del valore ornamentale

Il valore ornamentale verrà determinato dalla seguente formula:

$$V.o. = a \times (b + c + d - e)$$

dove:

- a = Decima parte del prezzo di vendita al dettaglio
- b = Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario
- c = Indice secondo la localizzazione
- d = Indice secondo le dimensioni
- e = Deprezzamento

Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario

- 10 = pianta sana, vigorosa, solitaria od esemplare;
- 9 = pianta sana, vigorosa facente parte di un filare;
- 8 = pianta sana, vigorosa in gruppo;
- 7 = pianta sana, media vigoria, solitaria od esemplare;
- 6 = pianta sana, media vigoria, in filare;
- 5 = pianta sana, media vigoria, in gruppo;
- 3 = pianta sana, poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare;
- 2 = pianta sana, poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in gruppo o solitaria;
- 1 = pianta senza vigore, malata.

Indice secondo la localizzazione

- 10 = centro città;
- 8 = media periferia;
- 6 = periferia;
- 4 = parchi esterni;
- 2 = zone rurali.

Indice secondo le dimensioni

<i>Circonferenza</i> <i>cm</i>	<i>Indice</i>	<i>Circonferenza</i> <i>cm</i>	<i>Indice</i>	<i>Circonferenza</i> <i>cm</i>	<i>Indice</i>
30	1	150	15	340	27
40	1,4	160	16	360	28
50	2	170	17	380	29
60	2,8	180	18	400	30
70	3,8	190	19	420	31
80	5	200	20	440	32
90	6,4	220	21	460	33
100	8	240	22	480	34
110	9,5	260	23	500	35
120	11	280	24	600	40
130	12,5	300	25	700	45
140	14	320	26	800	50

Indice di deprezzamento

10% = potatura leggera di rami secchi;

30% = potatura forte di branche principali;

50% = dendrochirurgia su cavità;

70% = potatura forte più dendrochirurgia.

Allegato C | Convenzione tipo per la gestione di aree verdi pubbliche

ART. 1 - FINALITÀ

1. Il presente istituto tende a favorire, stimolare e tutelare l'attività posta in essere da privati o a seguito di bando pubblico per fini di pubblico interesse volti al rispetto e protezione dell'ambiente urbano.

Art. 2 - INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Al fine di dare concreta attuazione alle finalità indicate nel precedente articolo, con atto della Giunta Comunale da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, vengono individuate nell'ambito del territorio comunale, apposite aree verdi la cui manutenzione, gestione e cura possano essere affidate, con le modalità contenute negli articoli seguenti, a soggetti che operino in regime privatistico.

2. Nell'individuazione di tali aree la Giunta Comunale dovrà considerare ogni aspetto legato alla posizione e superficie nonché qualità dell'area, al grado di difficoltà e di economicità della forma di gestione prescelta al fine di rendere efficace l'azione intrapresa.

3. Annualmente, entro il mese di ottobre, la Giunta Comunale nell'ambito delle proprie scelte discrezionali e sulla base della programmazione relativa agli interventi di manutenzione del patrimonio, può apportare variazioni all'elenco delle aree individuate ai sensi del precedente comma 1.

4. Con appositi e idonei mezzi di comunicazione, l'amministrazione Comunale porta a conoscenza della cittadinanza il programma di interventi approvato e le condizioni di assegnazione delle aree.

Art. 3 - SOGGETTI AMMESSI

1. Possono accedere agli interventi di cui all'articolo 2, i sotto elencati soggetti:

- a) le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Generale Regionale;
- b) cittadini che dichiarino di volersi associare allo scopo di gestire gli interventi oggetto del presente Regolamento;
- c) associazioni e/o circoli, anche non riconosciuti formalmente;
- d) istituti scolastici o singole classi, istituti universitari ed enti di ricerca;
- e) singoli cittadini;
- f) imprese.

2. I soggetti interessati dovranno produrre apposita richiesta, entro i termini previsti dall'Amministrazione, contenente tutte le informazioni specificate negli avvisi e comunicati emanati ai sensi del precedente art. 2 comma 4.

3. Tali avvisi o comunicati dovranno prevedere almeno che il richiedente specifichi:

- a) tipologia dell'associazione, qualora rientri in una delle forme previste nel precedente comma 1;
- b) numero delle persone coinvolte nell'intervento e indicazione del /i responsabile/i di ogni rapporto intercorrente con l'Amministrazione Comunale;
- c) proposta di massima contenente le modalità di gestione dell'intervento;
- d) indicazione dei mezzi economici e strumentali disponibili e di quelli richiesti all'Amministrazione per la gestione dell'intervento.

Art. 4 _ OGGETTO DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi programmati, oltre a stimolare e tutelare il volontariato da parte dei cittadini, sono finalizzati a creare le condizioni di una reale gestione delle aree verdi all'uopo individuate.

2. A tal fine si possono distinguere, in linea di massima, le seguenti forme gestionali:

- a) manutenzione ordinaria dell'area assegnata;
- b) piantumazione, previo accordo con il Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica;
- c) sorveglianza e segnalazioni all'Amministrazione Comunale;
- d) laboratori di botanica e di giardinaggio;
- e) educazione al corretto uso del verde.

3. L'atto di assegnazione disposto dall'Amministrazione Comunale può concernere una o più delle forme sopra previste: Il contenuto specifico di ogni singola tipologia di intervento e le modalità di attuazione saranno contenute nella convenzione di cui al successivo articolo.

Art. 5 - CONCORSO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Nei limiti e alle condizioni stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, il concorso dell'Amministrazione Comunale è finalizzato essenzialmente a garantire le risorse materiali occorrenti alla puntuale ed efficace realizzazione dei singoli interventi.

2. In particolare ai soggetti assegnatari potranno essere attribuiti, in funzione dello scopo da perseguire:

- a) risorse finanziarie da gestire con le modalità contenute nell'apposita convenzione di cui al successivo art. 7;
- b) uso agevolato di impianti e strutture comunali, di tutte o parte delle attrezzature necessarie alla gestione dell'intervento.

3. È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal personale addetto all'intervento.

4. La Giunta Comunale, nel determinare il proprio concorso alla realizzazione degli interventi programmati, deve valutare se tutte o parte delle risorse materiali occorrenti possano essere assegnate a più soggetti secondo turnazioni e modalità meglio stabilite nella convenzione prevista dall' art. 7.

5. L' Amministrazione Comunale nel favorire l'attenzione dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, promuove iniziative, riunioni, corsi di aggiornamento o preparazione rivolte alla cittadinanza o al personale coinvolto nei singoli interventi.

ART. 6 - ONERI A CARICO DEL SOGGETTO ASSEGNATARIO

1. I soggetti assegnatari debbono procedere, nella realizzazione degli interventi, con continuità, prestando la propria opera in conformità a quanto stabilito dalla convenzione di cui al successivo art. 7. Impedimenti di qualsiasi natura alla realizzazione o prosecuzione dell'intervento devono essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione Comunale affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti.

Deve essere garantita la pubblica fruizione delle aree oggetto di assegnazione.

Polizze fidejussorie: la cauzione potrà essere prestata anche come polizza fidejussoria e quest'ultima dovrà essere prestata da un istituto Bancario o da Istituto Assicurativo o da intermediari fideiussori purché scritti all'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. lgs 1/9/93 n° 385 e svolga in una esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia e sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero del tesoro.

2. In caso di persistente o grave negligenza nella realizzazione dell'intervento, accertata dall'Amministrazione Comunale e comunicata al soggetto assegnatario, con apposito atto può essere pronunciata la decadenza della assegnazione.

3. Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario o la mancata, o intempestiva comunicazione della rinuncia alla realizzazione dell'intervento procurino un danno all'Amministrazione Comunale, quest'ultima potrà chiedere l'indennizzo nelle forme di legge.
4. La convenzione di cui all' art. 7 può prevedere particolari oneri a carico del soggetto assegnatario in relazione alla specificità dell'intervento assegnato.

ART. 7 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. La Giunta Comunale, con apposito atto, assegna la gestione dei singoli interventi programmati ai sensi del precedente art. 2, sulla base dell'istruttoria svolta dagli Uffici competenti. Contestualmente all'atto di assegnazione viene approvato uno schema di convenzione per regolare i singoli aspetti legati alla realizzazione dell'intervento assegnato, nonché per individuare le forme di concorso concesse dall' Amministrazione Comunale.
2. L' istruttoria condotta dagli Uffici competenti dovrà tendere essenzialmente a verificare, dall'esame della documentazione prodotta, ovvero anche mediante contatti diretti con il richiedente, se quest'ultimo abbia requisiti tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel programma dell'Amministrazione Comunale.
3. Terminata l'istruttoria di cui al comma precedente, qualora vi sia concorso di più richieste su un medesimo intervento, la scelta del soggetto dovrà essere effettuata tenendo conto dei sotto elencati titoli di precedenza:
 - a) valutazione del concorso del richiedente alla realizzazione dell'intervento così come proposto nella richiesta ai sensi dell' art. 3, comma, lett. c);
 - b) struttura dell'associazione e personale coinvolto nell' iniziativa;
 - c) iscrizione dell'Associazione nell'albo specifico;
 - d) esecuzione buona e regolare di interventi similari precedenti;
 - f) istituti scolastici o singole classi;
 - g) partecipazione a corsi di qualificazione comunali o altri enti.
4. L' istruttoria degli Uffici deve compiersi entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle richieste di assegnazione. La giunta delibera nei successivi 30 giorni.
I termini previsti dal presente comma sono stabiliti ai sensi e per gli effetti della legge 10.8.1990, n. 241.
5. Gli Uffici competenti dell'istruttoria, entro i 30 giorni successivi alla esecutività della delibera di cui al comma precedente, dovranno comunicare agli interessati l'eventuale non accoglimento della richiesta specificandone le motivazioni.

ART. 8 - DURATA DELLA GESTIONE

1. La durata della gestione dei singoli interventi è specificata nella convenzione di cui al precedente art. 7 e non può essere di durata superiore a anni cinque.
2. La Giunta Comunale, in ordine alle proprie scelte relative all' amministrazione dell'ente, può, motivandone le ragioni, interrompere la gestione di uno o più interventi programmati, con effetto dal terzo mese successivo a quello in cui l'atto è stato adottato.

ART. 9 - CONTROLLI

1. Nella deliberazione di cui al precedente art. 7, comma 1, viene individuato l'Ufficio competente a svolgere i controlli sulla buona esecuzione dell'intervento.

2. La convenzione prevede le forme e le cadenze di tali controlli che non potranno comunque avvenire in misura inferiore di tre per ogni anno di durata della gestione. Per ogni controllo effettuato verrà redatta apposita relazione.
3. Qualora venissero riscontrati casi di negligenza ovvero di gestione non conforme alle previsioni della convenzione, il responsabile del procedimento procederà ad una formale contestazione nei confronti del soggetto assegnatario, richiedendo opportune giustificazioni che dovranno essere rese nel termine massimo di gg. 15.
4. Quando per effetto dei controlli svolti venga accertata una delle situazioni di cui al precedente art. 6, il responsabile del procedimento, con adeguata relazione, chiederà alla Giunta Comunale di deliberare uno dei provvedimenti previsti nell'articolo medesimo proponendo altresì l'escussione della cauzione al fine di compensare gli eventuali danni arrecati.

Leading with LANDscape

landsrl.com

©LAND Srl, 2022. All rights reserved

ITALIA

LAND Italia Srl
via Varese 16
IT - 20121 Milano
T +39 02 806911 1
italia@landsrl.com

SUISSE

LAND Suisse Sagl
via Nassa 31
CH - 6900 Lugano
T +41 (0)91 922 00 63
suisse@landsrl.com

GERMANY

LAND Germany GmbH
Birkenstraße 47a
D - 40233 Düsseldorf
T +49 (0)211 2394780
germany@landsrl.com